



REGIONE
PUGLIA



CITTÀ DI
MARTINA FRANCA

COMUNE DI MARTINA FRANCA PROVINCIA DI TARANTO

RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
BOSCO DELLE PIANELLE

PIANO TERRITORIALE



RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE

BOSCO DELLE PIANELLE

GESTIONE PROVVISORIA
(Legge Regione Puglia 27/2002-art.13)

www.riservaboscopianelle.it



Direttore della Riserva
Dott. Ing. Giuseppe Mandina

Responsabile incaricato
Dott. Giancarlo Mastrovito
Architetto urbanista

Staff tecnico-scientifico
Dott. Pietro Chiatante *Biologo naturalista*
Dott. Bruno Franzone *Forestaie*
Dott. Gianfranco Moro *Geologo*
Dott. Benedetto Fanelli *Economista*

Elaborato 4

Regolamento della Riserva

(Documento aggiornato a seguito delle osservazioni di Enti
competenti e associazioni del territorio nell'ambito della VAS)

SETTEMBRE 2013

[art. 22 L. R. 19/1997]

Piano Territoriale REGOLAMENTO

PARTE PRIMA -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'	2
Art. 2 - ENTE DI GESTIONE	2
Art. 3 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	2

PARTE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA PER SINGOLE ZONE

Art. 4 - ZONIZZAZIONE	2
Art. 5 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA A	3
Art. 6 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA B1	3
Art. 7 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA B2	4
Art. 8 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA B3	4
Art. 9 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA C	5
Art. 10 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE ZONA D1	5
Art. 11 - DIVIETI IN ZONA D2	5
Art. 12 - PARERE DI CONFORMITA'	5
Art. 13 - NULLA-OSTA	6

PARTE TERZA -NORME SETTORIALI

Art. 14 -REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLA RISERVA	6
Art. 15 - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-SCOLASTICHE	7
Art. 16 - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE, DEI MONITORAGGI, DEGLI STUDI E DELLE OSSERVAZIONI NATURALISTICHE	8
Art. 17 - REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO, RIPRISTINO, SALVAGUARDIA, RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO	9
Art. 18 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE	9
Art. 19 - GESTIONE FAUNISTICA	10
Art. 20 - CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI	10

PARTE QUARTA- NORME GENERALI

Art. 21 - PUBBLICITA' E MANIFESTAZIONI	11
Art. 22 - SORVOLO DI MEZZI AEREI	11
Art. 23 - CAMPEGGIO E ATTIVITA' RICREATIVE	11
Art. 24 - DISTURBO DELLA QUIETE E DEGLI HABITAT	12
Art. 25 - RIFIUTI E UTILIZZO DELLE ACQUE	12
Art. 26 - PRODOTTI CHIMICI	12
Art. 27 - ACCENSIONE DI FUOCHI	12
Art. 28 - RACCOLTA DI FUNGHI, TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	12
Art. 29 - RIPRESE FOTOGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE	14

PARTE QUINTA - GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 30 - OPERE DI ARREDO IN FUNZIONE DELLA FRUIZIONE	14
Art. 31 - INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETA' PUBBLICA	14
Art. 32 - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI	15
Art. 33 - CENTRI DI SERVIZIO	15
Art. 34 - COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	14
Art. 35 - SORVEGLIANZA	15
Art. 36 - SANZIONI	15
Art. 37 - MISURE DI SALVAGUARDIA	17

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. n. 394/1991 e delle L.r. n.19/97, persegue le finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco Pianelle (Legge regionale n. 27/2002):
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agrosilvo-pastorali e tradizionali;
 - c) rinaturalizzare, riconvertire ad alto fusto, aumentare la superficie occupata dal bosco e diversificare gli habitat presenti;
 - d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
 - f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 2 - ENTE DI GESTIONE

1. Sino alla costituzione dell'Ente di diritto pubblico di gestione della Riserva di cui all'art. 9 della L.r. 19/1997, Il Comune di Martina Franca, nella persona del Sindaco, è Ente provvisorio di gestione della Riserva esercitando tutte le funzioni necessarie per il conseguimento delle finalità contenute nell'Atto istitutivo della Riserva e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, ovvero:
 - a) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - b) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - c) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - d) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale e di promozione sociale;
 - e) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta per le attività private;

Art. 3 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha validità a tempo indeterminato.
La revisione del Regolamento può avvenire a seguito di approfondimenti conoscitivi, esigenze gestionali, problematiche emerse e variazioni ed integrazioni alle norme di riferimento.
Il Regolamento acquisisce efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
2. Il comune di Martina Franca è tenuto ad adeguare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente predetto termine le presenti disposizioni prevalgono su quelle dell'Ente Locale, compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, costituendone, di fatto, variante;

PARTE SECONDA – REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA PER SINGOLE ZONE

Art. 4 - ZONIZZAZIONE

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 12 della L.394/1991, il territorio della Riserva è stato suddiviso in diverse zone:
 - zona A riserva a protezione integrale (zona pubblica di massima protezione);

- sottozona B1 riserva generale orientata a protezione speciale (zona pubblica di protezione parziale);
- sottozona B2 riserva generale orientata (zona pubblica di fruizione controllata);
- sottozona B3 riserva generale orientata (zona privata a fruizione concordata e utilizzo regolamentato);
- sottozona C di protezione (zona privata a utilizzo regolamentato);
- sottozona D1 aree di promozione economica e sociale (zona pubblica di servizio gestito);
- sottozona D2 aree di promozione economica e sociale (zona pubblica di servizio gestito ma momentaneamente indisponibile);

Per individuare tali zone si deve far riferimento alla Tav. n. 15 e n. 16 del Piano Territoriale della Riserva.

Art. 5 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA A

1. Nella zona A – zona di tutela integrale -zona pubblica di massima protezione- (vedi Art. 7 e Art. 8, delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) qualsiasi opera di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete;
 - b) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - c) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - d) il disturbo intenzionale della fauna;
 - e) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - f) il taglio del bosco e del sottobosco;
 - g) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
 - h) la raccolta dei funghi epigei ed ipogei;
 - i) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
 - l) l'accesso con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo se non per motivi di emergenza e sicurezza;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione degli interventi forestali, ambientali e sul patrimonio culturale, delle infrastrutture per la mobilità, del transito e della fruizione nella zona A si rimanda agli articoli 9, 10, 11 e 12 delle NTA del Piano Territoriale. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi forestali, bisogna far riferimento anche all'Allegato alle NTA "Disciplinare attività forestali";

Art. 6 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA B1

1. Nella zona B1 – riserva generale orientata a protezione speciale -zona pubblica di protezione parziale- (vedi Art. 14 e 15 delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - c) il disturbo intenzionale della fauna;
 - d) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - e) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
 - f) la raccolta dei funghi epigei ed ipogei tranne per scopi scientifici;
 - g) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione degli interventi forestali, ambientali e sul patrimonio culturale, delle infrastrutture per la mobilità, del transito e della fruizione nella zona B1 si rimanda agli articoli 16, 17, 18 e 19 delle NTA del Piano Territoriale. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi forestali, bisogna far riferimento anche all'Allegato alle NTA "Disciplinare attività forestali";

Art. 7 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA B2

1. Nella zona B2 – riserva generale orientata -zona pubblica di fruizione controllata- (vedi Art. 20 e 21 delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - c) il disturbo intenzionale della fauna;
 - d) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - e) il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte di alcune specie di flora spontanea, del suolo e della lettiera;
 - f) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
 - g) è consentita la raccolta di bacche e frutti di bosco, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva, nelle modalità previste dal successivo art. 28;
 - h) è consentita la raccolta di funghi, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva nelle modalità previste dal successivo art. 28 ;
 - i) è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione degli interventi forestali, ambientali e sul patrimonio culturale, delle infrastrutture per la mobilità, del transito e della fruizione nella zona B2 si rimanda agli articoli 22, 23, 24 e 25 delle NTA del Piano Territoriale. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi forestali, bisogna far riferimento anche all'Allegato alle NTA "Disciplinare attività forestali";

Art. 8 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA B3

1. Nella zona B3 – riserva generale orientata -zona privata a fruizione concordata e utilizzo regolamentato- (vedi Art. 26 e 27 delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - c) il disturbo intenzionale della fauna;
 - d) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - e) il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte del suolo e della lettiera;
 - f) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
 - g) è consentita la raccolta di funghi, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, nelle modalità previste dal successivo art. 28 ;
 - h) è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
 - i) è consentita la raccolta di bacche e frutti di bosco, commestibili, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione degli interventi forestali, delle modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo, degli interventi ambientali e sul patrimonio culturale, delle attività pastorali, delle infrastrutture per la mobilità, del transito e della fruizione si rimanda agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33 delle NTA del Piano Territoriale. Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi forestali, bisogna far riferimento anche all'Allegato alle NTA "Disciplinare attività forestali";

Art. 9 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA C

1. Nella zona C – di protezione -zona privata a utilizzo regolamentato- (vedi Art. 34 e 35 delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - c) il disturbo intenzionale della fauna;
 - d) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - e) il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte del suolo;
 - f) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
 - g) è consentita la raccolta di funghi, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, nelle modalità previste dal successivo art. 28 ;
 - h) è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
 - i) è consentita la raccolta di bacche e frutti di bosco, commestibili, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione delle modificazioni dell'assetto del suolo e del sottosuolo, degli interventi ambientali e sul patrimonio culturale, delle attività pastorali, delle infrastrutture per la mobilità, del transito e della fruizione si rimanda agli articoli 36, 37, 38, 39, 40 delle NTA del Piano Territoriale.

Art. 10 - DIVIETI E ATTIVITA' CONSENTITE IN ZONA D1

1. Nella zona D1 – aree di promozione economica e sociale -zona pubblica di servizio gestito- (vedi Art. 42 e 43 delle NTA del Piano Territoriale) è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - c) il disturbo intenzionale della fauna;
 - d) l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
 - e) è consentita la raccolta di funghi, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, nelle modalità previste dal successivo art. 28 ;
 - f) è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni, e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
 - g) è consentita la raccolta di bacche e frutti di bosco, commestibili, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e dai proprietari dei terreni e nelle modalità previste dal successivo art. 28;
2. Per quanto riguarda la regolamentazione degli interventi forestali e degli interventi ambientali si rimanda agli articoli 44 e 45 delle NTA del Piano Territoriale;
3. E' vietato avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 5 metri dal limite di vincolo militare, se non per motivi di emergenza o sicurezza al personale autorizzato;

Art. 11 - DIVIETI IN ZONA D2

1. Nella zona D2 – aree di promozione economica e sociale -zona pubblica di servizio gestito ma momentaneamente indisponibile- (vedi Art. 46 delle NTA del Piano Territoriale) è interdetta ogni attività per la presenza di impianti e infrastrutture militari;

Art. 12 - PARERE DI CONFORMITA'

1. I Piani e i Regolamenti del Comune di Martina Franca, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della

Riserva, sono sottoposti, preventivamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione, rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale.

Art. 13 - NULLA-OSTA

1. Interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, restano comunque sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente Riserva;
2. Qualunque intervento di modificazione del suolo, compreso i progetti di messa in sicurezza idrogeologica, dovranno acquisire il parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
3. I piani, i progetti relativi, gli interventi e le attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale da espletarsi nelle modalità previste dalla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e successive modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 17 del 14 giugno 2007, n. 25 del 3 agosto 2007, n. 40 del 31 dicembre 2007, n. 1 del 19 febbraio 2008, n. 31 del 21 ottobre 2008 e n. 13 del 18 ottobre 2010;
4. Gli interventi relativi alla manutenzione degli elettrodotti (AT) esistenti nell'area della Riserva e gestiti dalla società TERNA, dovranno essere tutti autorizzati preventivamente dall'Ente di Gestione.
La domanda di autorizzazione dovrà contenere la localizzazione e la tipologia d'intervento, il tempo necessario per effettuarlo, quali mezzi e quanto personale sono necessari, quale vie di accesso si intende utilizzare.
Solo in caso di urgenza o emergenza, l'attività di intervento potrà essere effettuata tempestivamente, accompagnata da una comunicazione informativa dettagliata inviata all'Ente di gestione;

PARTE TERZA- NORME SETTORIALI

Art. 14 - REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLA RISERVA

- 1) L'accesso alla Riserva Naturale è consentito tutti i giorni, nelle ore diurne, (da mezzogiorno dopo l'alba a mezzogiorno prima del tramonto), previa iscrizione in apposito elenco dei visitatori, on-line, attestata da apposito "pass" personale di validità annuale, rilasciato in automatico dopo richiesta di registrazione e presa visione del presente regolamento da parte dell'interessato;
Nel caso di visitatori non residenti le visite dovranno essere precedute da una comunicazione scritta che riporti i nomi dei visitatori e le date in cui si intende visitare la Riserva;
- 2) L'Ente Riserva facilita in ogni modo possibile l'accesso e la percorribilità dell'area protetta alle persone diversamente abili, anche con mobilità garantita da mezzi meccanici elettrici e con dotazioni di servizio idonei (servizi igienici, aree ristoro e relax, ecc.) dislocati nella zona D1;
- 3) L'Ente Riserva può temporaneamente bloccare l'accesso dei visitatori alla Riserva, nel caso in cui, per particolari motivi, possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo oppure quando il numero massimo di presenze sia ritenuto eccessivo e tale da incidere negativamente sull'area protetta;
- 4) E' consentito l'accesso nelle ore notturne solo per particolare necessità concernenti la ricerca scientifica e talune attività didattico-educative (es. osservazione astronomica o dell'avifauna), nonché per la sorveglianza;
- 5) Il comune di Martina Franca, in qualità di Ente di Gestione provvisoria della Riserva, si esonera da eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà altrui e derivanti dalla mancata osservazione del presente Regolamento;
- 6) Nelle aree private è garantito sempre l'accesso ai proprietari dei terreni, ai loro conduttori, agli agricoltori e ai tecnici che svolgono attività per conto e per incarico dei proprietari stessi, nonché

al personale di vigilanza e di prevenzione ambientale, al responsabile tecnico e al personale del Comune di Martina Franca, coinvolto nell'attività gestionale della Riserva Naturale, i quali non hanno obbligo di alcuna autorizzazione preventiva. Essi potranno accedere con i mezzi motorizzati laddove consentito da questo Regolamento. Anche i membri del Comitato Tecnico scientifico, gli operatori dell'educazione ambientale e i ricercatori incaricati possono accedere liberamente a piedi nell'area protetta; essi dovranno apporre sull'abbigliamento un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione dell'area protetta, ovvero dal Comune di Martina Franca e valevole, esclusivamente, per il periodo di validità dell'incarico o del contratto;

- 7) L'accesso dei visitatori nelle aree private della Riserva è consentito con le stesse modalità previste al comma 1 e dopo specifica autorizzazione concessa dai proprietari delle aree, qualora i terreni non siano gravati da uso civico; nel caso di accordi tra Ente Riserva e proprietari dei terreni, per la fruizione della Riserva, l'accesso potrà essere semplificato con il solo rilascio del "pass" di cui al precedente comma 1;
- 8) E' consentito l'utilizzo delle tre torrette in acciaio esistenti, destinate ad avvistamento antincendio, anche per attività di osservazione del paesaggio, di fotografia e osservazione dell'avifauna a gruppi di persone di n. 5 max unità, di età superiore ai 14 anni, previo pagamento di un ticket fissato per mezz'ora di permanenza;
- 9) E' consentito percorrere in bicicletta e a cavallo solo i sentieri e le piste forestali esistenti, con una velocità ridotta di max 10 km/h, accedendo con le modalità previste al comma 1;
- 10) Non è consentito, in generale, praticare attività di scalata, progressione su corda o qualsiasi altra attività che possa interferire con la vegetazione rupicola presente e con la fauna selvatica frequentante le pareti verticali rocciose della Riserva.
Potranno essere autorizzate deroghe solo in alcuni tratti, già utilizzati per tali scopi da alcune associazioni locali, solo dopo che l'Ente Riserva avrà eseguito accurati studi scientifici che attestino che quella superficie di parete non sia occupata o idonea potenzialmente per ospitare specie di flora casmofitica di interesse conservazionistico;
- 11) Non è consentita la fruizione del patrimonio carsico sotterraneo, in nessun caso, tranne che da parte di speleologi e ricercatori riconosciuti e qualificati, per motivi scientifici e in numero limitato, a fini precauzionali, per la conservazione dell'integrità dell'habitat e della biodiversità.
Nel caso delle grotte già fruite occasionalmente a scopi didattici (Grotta del Sergente Romano e l'Anzirra) da parte di visitatori occasionali (singoli e gruppi) o da speleologi che svolgono attività diversa da quella scientifica, è consentita la fruizione solo nel periodo che va dal 1 marzo al 31 luglio, al fine di salvaguardare le popolazioni di chiroterteri sia nel periodo riproduttivo che in quello di ibernazione.
La frequentazione a scopi didattici e non scientifica è consentita nel numero massimo di quindici persone al giorno, distribuita con cadenza minima di dieci giorni l'una dall'altra;
- 12) La fruizione del patrimonio carsico sotterraneo sia a fini didattici che scientifici, in ogni caso, è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Riserva;
- 13) Non è consentita alcuna alterazione fisica, chimica e biologica delle cavità carsiche, sia all'interno che nella parte prospiciente l'accesso, né sono permessi allestimenti di ogni genere, anche provvisori;

Art. 15 - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DIDATTICO-SCOLASTICHE

- 1) Le attività didattiche-scolastiche di educazione ambientale saranno gestite, in accordo tra Provincia di Taranto, Regione Puglia e Comune di Martina Franca, anche attraverso le strutture del Museo delle Pianelle nel Palazzo Ducale e mediante l'utilizzo di operatori abilitati a svolgere tale funzione;
- 2) le attività didattico-educative o le visite guidate dovranno sviluppare la conoscenza principalmente dei seguenti temi: geologia, geomorfologia, pedologia, biodiversità, protezione e conservazione dei biotopi, flora e fauna, emergenze storico-architettoniche, fruizione sostenibile, gestione dell'agro-ecosistema nelle aree protette;

- 3) Per lo svolgimento delle attività didattiche l'Ente Riserva potrà avvalersi di personale proprio in forza al Comune (personale tecnico designato) o di collaboratori esterni opportunamente incaricati.
A tal riguardo si identificano le seguenti figure:
 - a) referenti (responsabile tecnico e membri del Comitato tecnico scientifico della Riserva) con il ruolo di consultazione e coordinamento delle attività didattiche (e della loro programmazione, svolgimento e metodologia);
 - b) conduttori (operatori ambientali e Guide naturalistiche riconosciute con appositi corsi o decreti) con il ruolo di gestori diretti delle attività;
 - c) facilitatori (volontari delle associazioni, dei gruppi naturalistici, familiari etc.) con il ruolo di accompagnatori e intermediari;Il conduttore delle attività dovrà garantire sufficienti capacità gestionali, di animazione, tecnico-scientifiche e di affidabilità; esso sarà un "organizzatore di contesti di apprendimento" e a tal riguardo sarà opportuno "testare e verificare le sue capacità tecniche e metodologiche" (per curriculum, mediante prove, test, etc.).
- 4) Allorquando venga richiesto da altri enti, associazioni e privati di svolgere autonomamente progetti di educazione ambientale e di didattica naturalistica all'interno dell'area protetta, l'Ente gestore delegato si riserva di sottoporla a consultazione dei referenti al fine di orientare e valutare le tecniche e le capacità delle guide/operatori e i contenuti oggetto di attività nell'obiettivo di:
 - a) trasmettere un'immagine univoca, propria e specialistica dell'Area protetta a tutti coloro che la frequentano;
 - b) mantenere uno standard qualitativo delle attività sufficientemente alto;
- 5) L'Ente Riserva può interdire l'accesso per attività didattiche svolte da terzi allorché:
 - a) il numero massimo di partecipanti (carico giornaliero o stagionale) sia tale da compromettere gli equilibri naturali propri del biotopo;
 - b) il tipo di attività risulta di notevole impatto sulle fragili emergenze oggetto delle attività (es. prelievo massiccio di campioni per lo studio e l'osservazione, disturbo ripetuto a certi biotopi e agli habitat più fragili);
 - c) l'attività non sia stata tempestivamente concordata e/o la data presunta coincida con attività didattiche svolte direttamente dallo staff di animatori della Riserva.
- 6) Il calendario delle attività didattiche educative effettuate da terzi (una volta approvate) dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ente gestore delegato che potrà modificarlo allorché, lo svolgimento di esse, in determinati periodi, possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo o se per un eccesso di carico possa essere in contraddizione con le norme del regolamento stesso;
- 7) L'attività svolta da terzi è sempre comunque subordinata al pagamento di un ticket stabilito dall'Ente gestore per contribuire al sostentamento della gestione;

Art. 16 - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE, DEI MONITORAGGI, DEGLI STUDI E DELLE OSSERVAZIONI NATURALISTICHE

- 1) La ricerca scientifica, gli studi e le osservazioni naturalistiche sono svolte prioritariamente da soggetti individuati dall'Ente gestore o dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia. Tuttavia chiunque può proporsi all'Ente Riserva e all'Ufficio Parchi della Regione Puglia per le attività di cui sopra, allegando curriculum vitae e studiorum e presentando nel contempo un piano dettagliato delle attività che intende svolgere in cui siano specificati obiettivi, tempi e modi dello svolgimento della ricerca, dello studio o delle osservazioni naturalistiche;
- 2) Ogni singolo progetto di ricerca scientifica o di studio, (comprensive le ricerche finalizzate alla stesura di tesi di laurea, dottorato, etc.), per poter essere autorizzato deve essere concordato con gli Enti competenti alla gestione e comunque sottoposto al parere in conformità con le norme di protezione e salvaguardia riportate nell'Atto di istituzione dell'area protetta e con i relativi programmi (a tal riguardo il comitato scientifico e/o il Responsabile tecnico possono esprimere parere in merito);

- 3) L'Ente Riserva si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente lo svolgimento delle attività di cui sopra (previa comunicazione) nel caso in cui la stessa possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo;
- 4) Non è consentito agli studiosi, ai dilettanti e ai ricercatori, prelevare, deturpare e modificare alcuna forma biotica (viva o morta) e abiotica rinvenuta all'interno dell'area protetta, se non esplicitamente autorizzato dall'Ente di gestione delegato;
- 5) A compimento della ricerca scientifica, dello studio o dell'osservazione naturalistica il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una relazione sullo svolgimento delle stesse (in cui siano specificate le finalità raggiunte ed i risultati ottenuti) nonché a fornire all'ente Riserva copia di eventuale pubblicazione scientifica o degli appunti di campo di rilevante interesse, derivanti dalla sua attività nell'ambito della Riserva Naturale;

Art. 17 - REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO, RIPRISTINO, SALVAGUARDIA, RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO

- 1) Le attività di recupero paesaggistico, floristico-vegetazionali, di salvaguardia, potenziamento degli habitat, gestione della bio-diversità faunistica e vegetazionale e di protezione naturalistica devono essere conformi alle norme di protezione e salvaguardia riportate nell'Atto di istituzione dell'Area protetta e con i relativi programmi e dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Parchi della Regione Puglia;
- 2) Le attività disciplinate nel presente articolo, vista la coincidenza della Riserva con un sito di Rete Natura 2000, sono sottoposte alle norme riguardanti la Valutazione di Incidenza (L.R. 11/2001 e successive modifiche e integrazioni) e da altre norme e piani inerenti;
- 3) La progettazione esecutiva degli interventi di cui sopra, deve essere affidata a personale tecnico laureato di comprovata esperienza curricolare nel settore della conservazione della natura, della gestione e controllo di ingegneria naturalistica, del recupero e restauro di beni culturali. Allorquando il risultato prospettato dal progetto di intervento risultasse ledere, anche se parzialmente, un processo naturale tipico e rappresentativo del biotopo, tale progetto non potrà avere corso; se l'incompatibilità con la protezione dell'ambiente dovesse sopraggiungere durante l'esecuzione delle opere preventivate, gli interventi dovranno essere sospesi;
- 4) La realizzazione delle opere di cui sopra è subordinata al rispetto di alcuni vincoli. Non si potrà mai intervenire, operare e transitare con mezzi meccanici (automezzi, trattori, pale etc.), nella "zona A" e "zona B1" della Riserva Naturale; in dette aree ogni intervento dovrà esser effettuato "a mano, mediante l'ausilio di utensili e strumenti manuali", senza ricorrere all'utilizzo di mezzi meccanici anche se decisamente più efficaci e razionali. Allorquando si effettuino opere di cui al punto 1, dovrà essere sempre presente il direttore dei lavori (dottore forestale), nella persona del Responsabile tecnico dell'area protetta;
- 5) Gli interventi di restauro sui beni culturali (fogge, trulli, muri a secco) devono essere sempre eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e materiche e da parte di maestranze qualificate, previa redazione, da parte dell'Ente Riserva, di apposite e dettagliate schede di intervento in cui siano riportate le motivazioni dell'intervento, documentato lo stato di fatto con fotografie e disegni e riportato, successivamente, il risultato ottenuto, al fine di costruire un fascicolo documentale dello stato di conservazione dei beni culturali della Riserva;

Art. 18 -DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Nel rispetto di quanto indicato nell'Atto istitutivo della Riserva (D.C.R. n. 342/1991) e come esplicitato nel seguito, nel territorio della Riserva sono consentite le attività agricole e precisamente nelle zone C (vedasi art. 4 del presente Regolamento). Sono ammesse le attività legate all'attività agricola favorendo la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale, quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica; sono consentite altresì le attività di tutela del paesaggio e di riqualificazione ambientale.
In particolare:
 - a) nessuna limitazione è posta allo svolgimento delle pratiche agricole, fatto salvo l'impiego di colture con organismi geneticamente modificati (ogm);

- b) l'Ente di gestione promuove e incentiva pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci fornendo la propria consulenza;
- e) è vietato accumulare liquami fuori dalle apposite concimaie e non è permessa la fertirrigazione e lo spandimento dei liquami nei terreni interni alla Riserva;
- f) eventuali interventi di disinfestazione e trattamento fitosanitario, atti a risolvere malattie che si verificassero nella vegetazione devono essere eseguite con metodologie di tipo biologico o con prodotti chimici appartenenti al livello IV "rischio ridotto" o al livello III "irritanti";

Art. 19 - GESTIONE FAUNISTICA

1. Nella Riserva è vietata la caccia, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento, il disturbo di ogni specie animale appartenente sia ai Vertebrati che agli Invertebrati.
2. In caso di necessità e solo dopo indagini e monitoraggi, l'Ente Riserva può effettuare prelievi e catture selettive necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali.
I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell'art. 11 comma 4 della L. n. 394/1991 e art. 19 comma 2 L. 11/02/92 n. 157; i mezzi adottati per le catture non devono arrecare disturbo alla fauna non oggetto di controllo;
3. Sono vietate, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, le introduzioni e le immissioni di specie ed individui non appartenenti alla fauna autoctona;
4. E' vietata, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, l'introduzione di cani, salvo che a guinzaglio, gatti e qualsiasi animale domestico suscettibile di arrecare disturbo alla fauna selvatica e alle specie vegetali;
5. I cavalli e le altre specie equine potranno essere utilizzati, oltre che lungo le strade perimetrali della Riserva, solo lunghi i percorsi prestabiliti (sentieri e piste forestali) indicati da apposite tabelle;
6. Il pascolo di animali non è consentito nelle aree di proprietà pubblica della Riserva, salvo azioni sperimentali di pascolo controllato nell'ambito di progetti pilota nella zona B2 della Riserva, volti al miglioramento ambientale e alla conservazione della biodiversità.
Il pascolo è autorizzato nelle aree di proprietà privata con le modalità previste dall'art. 31 delle NTA del Piano Territoriale;
7. Eventuali progetti finalizzati alla introduzione o reintroduzione di specie animali per ristabilire equilibrate condizioni degli habitat presenti nella Riserva vanno sottoposti al controllo e all'autorizzazione regionale tramite l'Ufficio Parchi;
8. E' consentito, previa autorizzazione della Regione, il prelievo di un numero limitato di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche stanziali oggetto di ripopolamento, per finalità da esplicitare;
9. I risarcimenti per i danni causati ai privati dalla fauna selvatica sussistono esclusivamente nei casi in cui vi sia la prova inequivocabile che il danno sia stato provocato da fauna selvatica e non da altri fattori. L'indennizzo potrà essere effettuato solo nel caso in cui l'utilizzo e la conduzione dei terreni coltivati siano avvenuti nel pieno rispetto del presente Regolamento e senza immissione di sostanze chimiche suscettibili di creare danni alla fauna e all'ambiente (diserbanti, concimi chimici, fitofarmaci, ecc.);

Art. 20 - CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI

1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'Atto istitutivo o dal presente Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti:
 - a) Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri;

- b) Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta;
- c) Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi della Legge regionale n. 27 del 13/08/98 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria"); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria;
- d) Per la riduzione o mancato raccolto originato dalle norme di tutela presenti all'interno della delibera istitutiva della Riserva, si adottano, quale criterio di valutazione economica dei danni, i mezzi espressi dalla CCIAA di Taranto per i prodotti agricoli e forestali e per l'annata corrente, mentre per quantitativi medi di produzione si adottano i dati medi di resa del prodotto agricolo per ettaro e per l'annata corrente indicata dal Settore Agricoltura della Provincia di Taranto;
- e) L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo, ove i boschi siano considerati utilizzabili, viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi". Il valore così determinato viene ridotto del 30% per le aree distanti più di 150 metri dalla viabilità forestale esistente o dal margine del boschivo facilmente raggiungibile dal mezzo meccanico.
Per il calcolo della massa legnosa asportabile (o indennizzabile) si farà riferimento alla differenza scaturita dal regime di "non taglio" e il regime di massima protezione (cioè il minimo prelievo autorizzabile) e da eventuali regolamenti regionali in materia di utilizzo delle risorse forestali.
- f) La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente Riserva ovvero al comune di Martina Franca che vi farà fronte con le risorse finanziarie disponibili;

PARTE QUARTA- NORME GENERALI

Art. 21 - PUBBLICITA' E MANIFESTAZIONI

1. E' vietata l'installazione e l'affissione di qualsiasi cartello pubblicitario sia all'interno che lungo il perimetro stradale di confine della Riserva;
2. E' vietato svolgere attività sportive e manifestazioni non concordate e autorizzate dall'Ente Riserva;
3. Sono favorite le manifestazioni volte alla conoscenza e alla sensibilizzazione di temi naturalistico-ambientali compatibili con i principi istitutivi dell'area protetta;

Art. 22 - SORVOLO DI MEZZI AEREI

1. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) l'atterraggio e il decollo di mezzi di qualsiasi tipo, compresi quelli radiocomandati e gli aquiloni;
 - b) il sorvolo di mezzi aerei a quota inferiore ai 500 metri;
 - c) è consentito solo l'atterraggio di elicotteri nelle aree C per attività di soccorso e protezione civile e per il servizio antincendio, oltre che per documentati motivi legati alla gestione della Riserva;

Art. 23 - CAMPEGGIO E ATTIVITA' RICREATIVE

1. Non è consentito il campeggio, anche temporaneo, con tende e con altri mezzi di soggiorno, fatta eccezione su aree da individuare eventualmente a cura dell'Ente Riserva in area D1 o nelle aree contigue;
2. E' vietato bivaccare, montare tavolini, ombrelloni, tende frangivento nelle zone A e B1. Nelle altre zone è possibile solo occasionalmente e in prossimità della sede stradale carrabile e dietro regolare autorizzazione dell'Ente Riserva;

Art. 24 - DISTURBO DELLA QUIETE E DEGLI HABITAT

1. Nella Riserva è vietato l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla quiete, agli habitat naturali presenti e alla fauna;
2. Non è consentito, l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso, pur sempre nel rispetto del comma precedente;
3. E' fatto divieto di introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato;

Art. 25 - RIFIUTI E UTILIZZO DELLE ACQUE

1. Nella Riserva è vietato l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere, che devono essere depositati negli appositi cestini e spazi predisposti;
2. E' vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura con l'acqua delle cisterne o con quella degli stagni o delle eventuali pozze naturali o artificiali esistenti;

Art. 26 - PRODOTTI CHIMICI

1. E' vietato l'uso e l'immissione, nelle aree pubbliche e private della Riserva, di prodotti chimici in grado di alterare e danneggiare gli equilibri naturali esistenti e i cicli idrogeologici. Eventuali danni all'assetto biologico e naturalistico della Riserva dovranno essere riparati immediatamente a spese del responsabile di tale illecito;
2. Particolare attenzione deve essere posta dagli organi di controllo alla verifica sull'uso corretto di sostanze chimiche nelle attività agricole e zootecniche esercitate all'interno e nelle aree di prossimità della Riserva;

Art. 27 - ACCENSIONE DI FUOCHI

1. Nella Riserva, ivi compreso il territorio adiacente alla stessa, per una distanza di mt. 200, è vietata, in ogni periodo dell'anno, l'accensione di fuochi all'aperto, compresa la bruciatura delle stoppie;
2. I proprietari dei terreni coltivati adiacenti alla Riserva hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le loro aree specie se nelle vicinanze di aree boscate o coperte da vegetazione spontanea. Nell'effettuare la pulizia non si devono usare prodotti chimici (diserbanti o erbicidi);
3. E' vietato l'uso di fuochi pirotecnici sia all'interno della Riserva sia all'esterno per una fascia di almeno 500 metri dal confine con la stessa;
4. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni del *Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* (Rif. DGR Puglia 674/2012) e tutte quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di lotta agli incendi e difesa delle aree coperte da vegetazione;

Art. 28 - RACCOLTA DI FUNGHI, TARTUFI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

1. Ai fini della raccolta è vietato il danneggiamento di qualsiasi specie appartenente alla flora spontanea erbacea, arbustiva ed arborea;
2. E' vietata la raccolta, il danneggiamento, la detenzione e la vendita di qualsiasi specie di tartufi in tutta la Riserva;

3. Nelle zona B2 (pubblica) è consentita la raccolta di funghi in quantità non superiore a Kg 2 per persona/giorno e a soggetti muniti sia di regolare tesserino che di autorizzazione giornaliera (onerosa) rilasciata dall'Ente Riserva;
4. Nelle zona B3 (privata) è consentita la raccolta di funghi in quantità non superiore a Kg 2 per persona/giorno e a soggetti muniti sia di regolare tesserino che di autorizzazione giornaliera (onerosa) rilasciata dall'Ente Riserva se in terreni gravati da uso civico, mentre con autorizzazione concessa dai privati se terreni senza uso civico;
5. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili delle specie *Boletus edulis* (porcino) e relativo gruppo (*Boletus aereus*, *Boletus reticulatus* = *Boletus aestivalis*, *Boletus pinicola*) aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre;
6. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili delle specie *Tricholoma georgii* = *Calocybe gambosa* (prugnolo), *Pleurotus eryngii* (cardoncello) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2, fatta eccezione per i funghi concrecenti;
7. Per tutti gli altri funghi epigei spontanei commestibili è vietato raccogliere gli sporofori immaturi, ovvero che non presentino le caratteristiche morfologiche tali da consentirne la naturale liberazione delle spore (sporulazione) e/o la loro sicura determinazione;
8. Le specie di agaricomyceti che presentano sporofori cespitosi e/o concrecenti (ad esempio, *Armillaria mellea* -famigliola buona-, *A. tabescens* -chiodino- etc.) possono essere raccolte solo se nel cespo sono presenti esemplari di dimensioni tali da determinarne con sicurezza la specie;
9. E' permessa la raccolta di un unico esemplare di sporoforo fungino che ecceda il limite stabilito dei due chilogrammi (*Langermannea gigantea*, etc.) o di un unico cespo di funghi concrecenti che ecceda tale peso (*Pleurotus ostreatus*, *Armillaria mellea*, etc.);
10. E' vietata la raccolta dei funghi mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
11. I funghi devono essere raccolti a mano o con una piccola roncola tagliandoli alla base. I funghi devono restare interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie. E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di contenitori di plastica. E' vietata la raccolta e l'asportazione della cortice superficiale del terreno.
12. Nelle zone B2, B3, C e D1 è consentita la raccolta degli asparagi selvatici (*Asparagus acutifolius*). La raccolta è autorizzata ai possessori di apposito tesserino-permesso, rilasciato nominalmente dall'ente Riserva, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:
 - a) 1 kg di asparagi per persona al giorno;
 - b) la raccolta deve essere effettuata esclusivamente con strumenti da taglio, almeno ad alcuni cm dalla base del terreno;
 - c) la raccolta è consentita dal 1 marzo al 31 maggio di ogni anno;
 - d) è vietato lo sradicamento dell'intera pianta;L'Ente si riserva di interdire la raccolta:
 - a) per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via temporanea;
 - b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.Della durata dei provvedimenti, e della delimitazione di tali aree sarà data la massima diffusione e pubblicità.
Le aree interdette alla raccolta saranno indicate da apposita tabellazione secondo le normative vigenti.

13. Nelle zone B2 e D1 è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, frutti di bosco e bacche commestibili, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva tenendo conto di poter raccogliere quantità giornaliere a persona (2 Kg max verdure selvatiche, 200 g max erbe aromatiche, 1 kg frutti di bosco e bacche commestibili);
14. Nella zona B3 e C è consentita la raccolta di erbe selvatiche e aromatiche, rientranti tra le specie comuni, frutti di bosco e bacche commestibili, previa autorizzazione rilasciata nominalmente dall'Ente Riserva e in quantità concordata con i proprietari delle aree;
15. Sulla base dei piani di manutenzione e gestione del patrimonio forestale indicati nel Piano di Gestione della Riserva potranno essere concesse autorizzazioni alla raccolta di materiale legnoso secco giacente al suolo, solo nelle zone B2, B3 e D1;

Art. 29 - RIPRESE FOTOGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE

1. Nelle zone della Riserva in cui è consentito l'accesso al pubblico è consentita la ripresa fotografica, video e cinematografica. Sono vietate le riprese foto e video per scopi commerciali da parte di privati senza preventiva e specifica autorizzazione da Parte dell'Ente Riserva;
2. Nelle zone di massima tutela e protezione (Zona A e Zona B1) l'Ente Riserva potrà autorizzare, tali riprese purchè non siano invasive e ritenute di eccessivo disturbo;
3. Il personale incaricato dall'Ente Riserva, o agenti addetti alla vigilanza potranno decidere l'eventuale allontanamento dei fotografi e degli operatori videocinematografici che assumessero un comportamento tale da arrecare disturbo alla fauna ed alla flora;
4. L'Ente Riserva potrà autorizzare riprese per iniziative promozionali e pubblicitarie per proprio uso interno e per finalità divulgative delle caratteristiche ambientali e naturalistiche della Riserva;

PARTE QUINTA - GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 30 - OPERE DI ARREDO IN FUNZIONE DELLA FRUIZIONE

1. È ammessa la realizzazione di piccole strutture in legno di servizio per la vigilanza;
2. E' consentito attrezzare punti di sosta con panche, tavoli, cestini porta rifiuti, staccionate, cordoli, corrimani, bacheche, pensiline parapigioggia, rastrelliere per biciclette, giochi per bambini tutto rigorosamente in legno scuro e fontane;
3. L'installazione, di cui al comma 1 e 2, sia fissa che mobile può essere prevista solo dove siano compatibili con le finalità di conservazione dell'ambiente;
4. Non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Per le aree già interessate da impianti esistenti (strada provinciale e viabilità e impianto militare e centro visite) o per quelle nuove aree di promozione sociale (zona D1) è necessario installare impianti illuminotecnici con apparecchi a basso impatto luminoso e ad alta efficienza energetica in conformità alla L.r. 15/2005 e Regolamento Regionale n. 13/2006;

Art. 31 - INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETA' PUBBLICA

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di conservazione, ripristino, messa in sicurezza e fruizione riferiti all'area protetta, i programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere l'acquisizione alla proprietà pubblica di aree immobiliari presenti all'interno e all'esterno del territorio della Riserva, quali ad esempio spazi e attrezzature destinate alla fruizione, nonché le aree di elevato interesse naturalistico o di interesse culturale identificate sulla base di studi e indagini specifiche;

Art. 32 - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI

1. L'Ente Riserva, al fine di garantire la partecipazione dei portatori di interesse locali, può organizzare assemblee pubbliche per illustrare le attività svolte e per discutere le modalità di attuazione delle attività in programma. La cittadinanza viene informata delle assemblee mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche della Riserva e del suo sito internet (www.riservapianelle.it) del Comune di Martina Franca, a mezzo stampa e tramite comunicazioni di tipo elettronico. Le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, le organizzazioni venatorie, del turismo, del commercio e dell'artigianato, nonché le associazioni del volontariato e ricreative locali, i rappresentanti scolastici e altri soggetti da individuare anche in base al tipo di attività in programma, possono essere invitati anche mediante singola comunicazione;

Art. 33 – CENTRI DI SERVIZIO

1. Il Centro Visite della Riserva sarà localizzato presso l'attuale immobile già destinato allo stesso scopo, nel Bosco delle Pianelle ma a tutt'oggi non attrezzato e dovrà supportare l'attività di accoglienza e informazione dei visitatori, l'organizzazione delle visite guidate e l'assistenza ai servizi (parcheggio veicoli, nolo biciclette, bagni, utilizzo tavoli, servizio ristoro, pronto soccorso, ecc.).
Il punto di rappresentanza della Riserva, invece, dovrà essere ubicato presso il Museo delle Pianelle, all'interno del Palazzo Ducale di Martina Franca e costituirà un presidio di servizio dove potrà essere possibile accedere alle informazioni e consultare materiale didattico e documentale anche in formato digitale.

Art 34 - COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. La Regione Puglia e l'Ente Riserva hanno la facoltà di istituire un Comitato tecnico-scientifico, quale organo consultivo con funzioni propositive e di supporto tecnico-scientifico alle funzioni gestionali, composto da esperti qualificati nelle materie attinenti alle specifiche caratteristiche ambientali della Riserva (botanico-forestale, faunista, geologo, pianificatore territoriale e ambientale, educatore ambientale) e presieduto dal Direttore dell'area protetta.
Il Direttore con funzione di presidente del Comitato, redige le norme di funzionamento e convoca il Comitato di sua iniziativa o su proposta di almeno due dei membri del Comitato.
Il Comitato è chiamato ad esprimere pareri (non vincolanti) e proposte nel merito della formazione ed esecuzione del Programma triennale di gestione e di valorizzazione, sul Regolamento della Riserva e le sue modifiche o su altri temi eventualmente richiesti dalla Regione o dal Comune di Martina Franca.
Per lo svolgimento delle loro mansioni i componenti del Comitato tecnico-scientifico possono accedere ai locali e agli strumenti messi a disposizione dall'Ente Riserva.

Art. 35 - SORVEGLIANZA

1. La sorveglianza del territorio della Riserva è esercitata con le seguenti modalità:
 - a) L'Ente Riserva può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale e di altre Associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza;
 - b) La sorveglianza spetta, inoltre, alle strutture di polizia locale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente;

Art. 36 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L. 394/91 art. 29, commi 2 e 3;
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si applicano le norme e principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. e quelle relative alle altre leggi vigenti.

A chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'Atto istitutivo della Riserva e nelle misure di conservazione del sito di Rete Natura 2000 SIC IT4080004, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00;

Nel caso di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta e al superamento delle quantità previste dall'art. 28 per la raccolta di funghi, erbe selvatiche e aromatiche, frutti di bosco e bacche commestibili;
- b) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la caccia all'interno della Riserva;
- c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetto a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta;
- d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 ai responsabili di danneggiamento provocato alla fauna selvatica da insetticidi, pesticidi, diserbanti, o altre sostanze nocive e dalla bruciatura delle stoppie in violazione delle leggi vigenti in materia. Chiunque abbatte o danneggia specie di fauna selvatica o specie vegetali. Oltre alla sanzione prevista dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento a titolo di risarcimento di una somma in denaro pari al doppio del costo sostenuto dall'Ente, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per la reintroduzione successiva;
- e) da euro 50,00 a euro 500,00 per i proprietari di cani da caccia, da guardia di abitazioni e del bestiame che vengono lasciati incustoditi nella Riserva a più di 100 metri dal bestiame medesimo nel caso di pascolo;
- f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- g) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalla salvaguardie, previsioni e norme previste dal piano territoriale della Riserva;
- h) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
- i) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
- l) da euro 105,00 a euro 420,00 per l'uso aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume;
- m) da euro 160,00 a euro 520,00 per chi abbandona anche temporaneamente rifiuti di qualsiasi genere;
- n) da euro 260,00 a €. 1.000,00 per chi impiega nelle attività agro-silvo-pastorali sostanze chimiche diverse da quelle consentite dall'art. 18 comma 1 lettera f;

3. Oltre alle sanzioni può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'Area Protetta, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità d'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

I proventi delle suddette sanzioni spettano all'Ente Riserva.

Le sanzioni pecuniarie in materia di Polizia Forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono così determinate:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00;

Art. 37 - MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Al fine di una effettiva ed efficace protezione della Riserva, la violazione alle norme di tutela previste dal presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa o penale, ove prevista, anche in assenza di specifici cartelli indicatori o in presenza di cartelli danneggiati. L'Ente Riserva provvederà comunque alla sistemazione sia di segnaletica perimetrale indicante " Regione PUGLIA - Provincia di Taranto – Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle" – sia di cartelli informativi specifici, indicante le varie zone, ove ritenuto strettamente necessario alla gestione.
2. Coloro che per qualsiasi motivo sono interessati ad accedere all'interno della Riserva sono tenuti a conoscere il presente Regolamento od a prenderne visione presso la sede del Comune di Martina Franca, del Museo delle Pianelle, sul sito www.riservapianelle.it e della Regione Puglia.
3. Iniziative od interventi da effettuarsi all'interno della Riserva e non previsti dal presente regolamento saranno comunque soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Ente Riserva.